

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL
PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL
SETTORE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 29/10/2020

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. DEL
INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Soggetti interessati.....	2
Articolo 3 – Funzioni e attività ai fini degli Incentivi.....	2
Articolo 4 – Costituzione del fondo	2
Articolo 5 – Criteri di erogazione degli incentivi.....	3
Articolo 6 – Trattamento accessorio.....	3
Articolo 7 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario.
2. La erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Finanziario e Tributi effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.

Articolo 3 - Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

1. Il Responsabile di Imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili e della Tari ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Dlgs 504/2002 designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.

Articolo 4 - Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dal maggiore gettito accertato e riscosso ovvero dal maggior gettito incassato rispetto all'incasso ordinario. Il fondo è quindi alimentato dall'incasso derivante dalle attività avviate dall'ufficio tributi per il recupero dell'imposta non versata. Il Fondo è alimentato dalle seguenti entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento Imu e Tari, ivi comprese le riscossioni coattive, da ingiunzioni fiscali e da ogni altra azione di riscossione attivata conseguentemente alle iniziate attività di accertamento IMU-TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti;
 - b. il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per la stima del fondo si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma

precedente, a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa le stime delle risorse che alimenteranno il fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo.

4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 5 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 6 – Criteri di erogazione degli incentivi

1. La determinazione di ripartizione e di liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 7 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Finanziario e Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Finanziario vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Finanziario e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione